



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 34047

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni degli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 11 aprile 2007, successivamente integrata, presentata dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MI), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "T-REDSPEED" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e media e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa;

VISTO il parere n.227/07, reso nella adunanza del 15 novembre 2007, trasmesso a questo Ufficio in data 5 febbraio 2008, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con alcune osservazioni di carattere formale e con le seguenti prescrizioni e verifiche: acquisizione da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione di ulteriore documentazione relativa a prove di funzionamento in condizioni ambientali secondo prefissati campi di variabilità di temperatura ed umidità e prove di riconoscimento dei caratteri delle targhe dei veicoli in infrazione; verifica della taratura del campo di prova dove sono state eseguite le misure di velocità per consentire il riscontro della accuratezza del dato di confronto; acquisizione di idonea documentazione volta a comprovare l'efficacia del sistema in condizioni ambientali particolari, come nel caso di precipitazioni di qualunque natura o nebbia; acquisizione di ulteriori elementi necessari, da riportare nel provvedimento di omologazione, circa il valore massimo di oscillazione ammesso in sede di installazione, nell'ambito delle verifiche strutturali, in caso di installazione su palo di sostegno; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla "privacy"; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale e i dati relativi al traffico potranno essere forniti solo in forma statistica anonima; la funzione di misuratore di velocità media ai fini dell'omologazione deve essere oggetto di una sperimentazione su un tronco stradale per un congruo periodo di tempo; per la funzione di rilevatore di infrazioni al semaforo rosso la società proponente dovrà produrre prove di funzionamento dal vero atte a provare l'efficacia del dispositivo in relazione alla capacità di ripresa della telecamera; le funzioni di misuratore di velocità istantanea e rilevatore di infrazioni al semaforo rosso dovranno sempre essere previste in uso disgiunto.

VISTA la nota in data 19 marzo 2008 con la quale la soc. Kria ha trasmesso le integrazioni richieste dal voto n.227/07;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa soddisfa le richieste della V[^] sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

DECRETA

Art.1. E' approvato il sistema denominato "T-REDSPEED" limitatamente alle funzioni di rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa" prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MI), con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale.

Art.2. Il dispositivo denominato "T-REDSPEED", quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4. Il dispositivo denominato "T-REDSPEED" come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "T-REDSPEED" come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione, configurazione, uso e manutenzione, almeno con cadenza annuale.

Art.6. L'approvazione del dispositivo "T-REDSPEED" come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione, configurazione, uso e manutenzione, nella versione allegata alla domanda di approvazione della ditta Kria.

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 16.04.2008

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)